

DELIBERA N. 280/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ASSAGO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 5 giugno 2019 (prot. n. 243275) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Assago a seguito della segnalazione dei sigg. Domenico Raimondo candidato Sindaco nella lista “*Cittadini per Assago*” con la quale si asserisce la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune e precisamente: “*aver diffuso un volantino di inaugurazione di un nuovo refettorio e centro cucina con presentazione del Nuovo Auditorium oltre ad un opuscolo illustrativo di 32 pagine relativo al bilancio di fine legislatura, consegnato alla cittadinanza a mezzo posta in data 11 aprile 2019*”. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento ha richiesto all’Amministrazione le controdeduzioni in data 9 maggio 2019, a seguito dell’acquisizione del materiale oggetto di segnalazione distribuito e ritenuto non conforme al dettato di cui all’art. 9, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 11 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Assago, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, precisando che “*in entrambe le circostanze oggetto di contestazione non è ravvisabile un fine istituzionale. Nel primo caso vi è infatti la necessità di far conoscere alla cittadinanza la nuova struttura pubblica realizzata, invitandola all’inaugurazione. Aspetto questo non delegabile ad altri.*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale, previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e non oggetto di specifica regolamentazione, decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate

a) *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Assago sia attraverso il volantino inaugurale che attraverso la distribuzione del documento dal titolo *“bilancio di fine legislatura”* oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, come da dichiarazioni del dichiaratore del Sindaco del Comune di Assago riportate nella memoria difensiva, è successiva alla data di convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della documentazione prodotta e in particolare del *“bilancio di fine legislatura”* consegnato alla cittadinanza che reca il logo del Comune, contiene un editoriale a cura del Sindaco, con le relative foto, gli interventi e i progetti realizzati nel mandato (opere pubbliche, scuola e sociale, cultura e promozione del territorio, urbanistica, innovazione e trasporto pubblico, gestione dei rifiuti) con espressioni enfatiche e propagandistiche quali *“I nostri bilanci si sono sempre chiusi in equilibrio e con avanzi di amministrazione...”*;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Assago appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, in entrambe le pubblicazioni non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto riportano il logo del Comune e (con riferimento al bilancio di fine legislatura) la foto del Sindaco, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente, poiché le informazioni e i risultati delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo sono già oggetto dell’adempimento all’obbligo *“di pubblicità previsto dall’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011”*, attraverso la pubblicazione della Relazione di fine mandato quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia relativamente agli esiti dell'istruttoria inviata il 5 giugno 2019;

RITENUTA l'applicabilità alla attività di comunicazione relativa alla distribuzione del «bilancio di fine legislatura» oggetto del presente procedimento dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Assago di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della distribuzione ai cittadini del volantino avente ad oggetto l'attività inaugurale e del «bilancio di fine legislatura» in quanto non impersonale né indispensabile secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Assago e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi